



STANIMUC

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPITI E FINALITÀ

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

È costituita l'Associazione **STANIMUC**.

I settori di competenza sono l'utilizzazione e la costruzione delle macchine e dei sistemi destinati a foggare, montare, manipolare e misurare prodotti e manufatti.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - COMPITI E FINALITÀ

Sono compiti istituzionali della Associazione STANIMUC:

- a) promuovere e seguire le attività normative riguardanti la progettazione, la costruzione, la verifica di prestazioni, il collaudo di accettazione e le prove per la certificazione delle macchine operatrici e dei sistemi per il montaggio, la manipolazione e misurazione dei manufatti; dei loro componenti e delle apparecchiature accessorie;
- b) collaborare con UNI, per la pubblicazione delle norme nazionali, e delle guide sugli aspetti di interesse per i settori di competenza di cui all'articolo 1.
- c) partecipare, per tutti gli argomenti attinenti le attività di studio e di elaborazione di cui al comma a) del presente Articolo, ai lavori di normazione nazionale, comunitaria e internazionale, rappresentando in tali sedi e per tali finalità la comunità italiana delle imprese utilizzatrici, di servizio e costruttrici di macchine e sistemi per produrre;
- d) costituire e mantenere stabili collegamenti e collaborazioni con altri Uffici, Commissioni, Associazioni, Enti e Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali che abbiano scopi analoghi o complementari.

Inoltre, mediante appropriate attività sociali, STANIMUC persegue le finalità di:

- e) promuovere, singolarmente o in collaborazione con altre organizzazioni e associazioni, attività di formazione e aggiornamento mediante l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari e quant'altro possa riguardare le macchine e i sistemi per produrre;
- f) favorire iniziative idonee a divulgare tra le imprese associate la conoscenza e l'utilizzazione delle varie opportunità che si presentino in materia;
- g) facilitare i rapporti tra le imprese associate e il "Sistema italiano per la Qualità";
- h) supportare le imprese associate, mediante appropriate consulenze e aiuti, nella esecuzione di prove, collaudi, servizi di carattere tecnico e tecnologico, attività di certificazione.
- i) Svolgere eventuali attività commerciali purchè accessorie alle attività principali e finalizzate alla contribuzione e sostegno delle stesse.

Per un più adeguato raggiungimento delle proprie finalità STANIMUC può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici uguali e complementari.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 3 - NATURA DEI SOCI

Possono essere Soci di STANIMUC:

- persone fisiche
- società legalmente riconosciute;
- associazioni, comitati ed enti che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli di STANIMUC;
- istituzioni pubbliche e private aventi attività e interessi di tipo scientifico o tecnologico.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ARTICOLO 4 - CATEGORIE DEI SOCI

I Soci di STANIMUC sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci di diritto di cui all'Articolo 5 del presente Statuto.
- Soci onorari di cui all'Articolo 6 del presente Statuto.
- Soci effettivi e Soci sostenitori di cui all'Articolo 7 del presente Statuto.

Il numero di Soci onorari, effettivi e sostenitori è illimitato.

ARTICOLO 5 - SOCI DI DIRITTO

Sono Soci di diritto di STANIMUC:

- il Ministero delle Attività Produttive
- il Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca scientifica e tecnologica
- UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (UCIMU)
- l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- quei Ministeri che, interessati alle finalità dell'Associazione, diano la loro formale adesione

ARTICOLO 6 - SOCI ONORARI

Per delibera dell'Assemblea possono far parte di STANIMUC in qualità di Soci onorari Enti, Istituzioni, aziende o altre entità che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, ovvero singole personalità che si siano distinte per aver svolto studi e lavori nel campo delle macchine e dei sistemi per produrre, o in altri settori affini.

ARTICOLO 7 - SOCI EFFETTIVI E SOCI SOSTENITORI

Possono far parte di STANIMUC in qualità di Soci effettivi le persone fisiche o giuridiche (Aziende, Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche o private) che siano direttamente o indirettamente interessati al conseguimento dei compiti e delle finalità dell'Associazione e versino una contribuzione associativa annua pari a 1 (una) quota unitaria di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.

I Soci che versino una contribuzione associativa annua pari almeno a 4 (quattro) quote unitarie fanno parte di STANIMUC in qualità di Soci sostenitori.

Articolo 8 - Procedure per l'ammissione

Le persone fisiche, le Aziende, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche o private che intendano far parte di STANIMUC quali Soci effettivi o Soci sostenitori devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio di Presidenza.

La presentazione della domanda implica l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti di STANIMUC. Nella domanda di ammissione il richiedente - se persona giuridica - deve indicare il nominativo di chi ne ha la legale rappresentanza, ed eventualmente il nominativo del delegato tecnico.

L'ammissione del richiedente è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 9 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il valore della quota unitaria è fissato nell'anno precedente dal Consiglio di Presidenza.

Ogni Socio deve corrispondere l'ammontare della contribuzione associativa relativa alla propria categoria entro il 30 marzo di ogni anno. Le quote sono dovute per anno solare. Se entro il 30 giugno dell'anno successivo il Socio non rinnova l'adesione, decade automaticamente, perdendo ogni diritto. I versamenti devono avvenire in unica soluzione.

È facoltà dei Soci corrispondere contribuzioni associative di importo superiore a quello fissato per la propria categoria, ottenendo i diritti aggiuntivi di voto di cui all'Articolo 20 del presente Statuto ed eventuali ulteriori facilitazioni per la fruizione di servizi associativi.

I Soci di diritto e i Soci onorari non sono tenuti al versamento di contribuzioni.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci effettivi, sostenitori ed onorari hanno diritto di:

- ricevere la pubblicazione periodica STANIMUC news ;
- consultare le norme e le pubblicazioni nazionali, comunitarie e internazionali conservate presso la sede di STANIMUC, solo se STANIMUC diventa "punto UNI"
- usufruire di condizioni speciali sulle oblazioni da versare per le attività paranormative di formazione e aggiornamento di natura onerosa (manifestazioni, seminari, vendita di guide applicative, supporti informatici, ecc.) promosse da STANIMUC.
- ricevere tutti i documenti di carattere tecnico volti allo studio, l'analisi e l'elaborazione che vengano prodotti nell'ambito di STANIMUC;

- usufruire di tutte le agevolazioni che, in regime di reciprocità, STANIMUC eventualmente concordi con UNI e con altre organizzazioni o associazioni.

ARTICOLO 11 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci di STANIMUC sono invitati a:

- intervenire alle Assemblee annuali e straordinarie dell'Associazione;
- fornire concreto apporto, secondo i propri interessi e settori di competenza, alle attività di STANIMUC;
- cooperare con ogni mezzo alle azioni promosse dall'Associazione nell'ambito delle attività normative, prenormative e paranormative di formazione e aggiornamento.

ARTICOLO 12 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'impegno di adesione alla Associazione STANIMUC è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

A carico del Socio effettivo o del Socio sostenitore che sia venuto meno in forma grave ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con le finalità di STANIMUC, può essere deliberato il provvedimento di esclusione. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati in forma scritta con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, al Socio trasgressore.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni il Socio ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni.

Ove queste non siano ritenute valide o sufficienti dal Consiglio di Presidenza, ovvero in difetto di queste, trascorso il termine di 30 giorni il Socio viene dichiarato sospeso dall'attività e dai diritti associativi, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea dei Soci che delibera l'esclusione con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili dai votanti. L'esclusione ha effetto immediato.

I Soci che siano decaduti, abbiano receduto o siano stati esclusi dall'Associazione perdono ogni diritto associativo.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio di STANIMUC è costituito:

- da beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali di bilancio.

Gli introiti di STANIMUC sono costituiti:

- dalle contribuzioni associative;
- dall'utile derivante dalle attività paranormative di formazione e aggiornamento di natura onerosa (manifestazioni, seminari, vendita di guide applicative, supporti informatici, ecc.) promosse da STANIMUC o alle quali l'Associazione partecipa;
- da elargizioni che a qualunque titolo pervengano all'Associazione.

Le somme versate per le contribuzioni associative non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 14 - ESERCIZI SOCIALI

L'anno sociale inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, al pari dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio di Presidenza predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

E' fatto divieto di distribuire agli associati e/o a terzi utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

TITOLO IV - ORGANI DELIBERATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONI

Sono organi deliberativi e di controllo di STANIMUC:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di STANIMUC.

L'Assemblea:

- a. delibera sulla relazione annuale del Consiglio di Presidenza e su quella del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- c. elegge da 3 (tre) a 8 (otto) Membri del Consiglio di Presidenza non designati di cui al comma c) dell'Articolo 22 del presente Statuto; nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. delibera in sede straordinaria sulle modifiche allo Statuto di cui all'Articolo 28 del presente Statuto, nonché in merito allo scioglimento dell'Associazione di cui all'Articolo 29 del presente Statuto e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
- e. delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio di Presidenza;

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente di STANIMUC mediante avviso scritto a ciascun Socio, contenente l'Ordine del Giorno della riunione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale e dell'esercizio finanziario, per deliberare in merito agli argomenti di cui ai commi a), b) e - quando occorra - c) dell'Articolo 16 del presente Statuto. Questo termine, ove particolari esigenze lo richiedano, può essere prorogato al massimo a fine esercizio.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da un gruppo di Soci che dispongano di almeno 1/8 (un ottavo) del totale dei voti esprimibili dall'Assemblea.

ARTICOLO 18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti Soci che dispongano di almeno la metà dei voti esprimibili dall'Assemblea stessa.

In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

In seconda convocazione in sede straordinaria e per le delibere di cui ai punti 28 e 29, è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei voti esprimibili dall'Assemblea stessa.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto – art. 28 e 29, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto per determinare tale maggioranza di coloro che si astenessero dal votare.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di STANIMUC o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente che lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 25 del presente Statuto.

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI VOTO

Nelle votazioni in Assemblea ciascun Socio ha diritto di esprimere tanti voti (o frazioni di voto) quante sono le quote unitarie (o frazioni di quota) da lui versate quale contribuzione associativa annua, con un massimo di 4 (quattro) voti. I Soci di diritto e i Soci onorari esprimono un voto ciascuno.

In nessun caso un Socio, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui corrisposte, può far valere un numero di voti superiore a 3/10 (tre decimi) dei voti complessivamente esprimibili dai Soci presenti.

ARTICOLO 21 - DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Ciascun Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio. In ogni caso non sono consentite, per ogni Socio, un numero di deleghe superiori a 20 (venti) voti equivalenti.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 22 - COSTITUZIONE

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a. un rappresentante di ciascuno dei Soci di diritto;
- b. un rappresentante di ciascuno degli Enti o Istituzioni aderenti a STANIMUC in qualità di Socio onorario e da questi designato;
- c. da 3 (tre) a 8 (otto) Membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea,.

I Membri del Consiglio di Presidenza e il Presidente durano in carica 3 (tre) esercizi (fino all'approvazione del bilancio) e sono rieleggibili.

Tutte le cariche si intendono onorarie e senza compenso salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI

Ove non effettuato dalla Assemblea, il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno il Presidente e eventualmente uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza:

- a. studia e predispone le attività necessarie per lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento delle finalità di STANIMUC, nonché le iniziative atte a ottenere le risorse occorrenti;
- b. delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente Statuto, il funzionamento dell'Associazione;
- c. delibera sui bilanci da presentarsi annualmente all'Assemblea dei Soci, alla quale riferisce sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
- d. delibera sull'ammissione o cessazione dei Soci;
- e. delibera la costituzione di gruppi di lavoro e/o esperti
- f. propone alla Assemblea straordinaria le eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione
- g. esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea dei Soci;

ARTICOLO 24 - FUNZIONI

Il Consiglio di Presidenza è presieduto e convocato dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono valide purché siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

TITOLO VII - PRESIDENTE

ARTICOLO 25 – ATTRIBUZIONI

Il Presidente ha la legale rappresentanza di STANIMUC.

Egli esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Presidenza ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite.

Il Presidente può conferire una delega operativa per l'esercizio di talune sue attribuzioni, compresa la funzione di gestire le attività dell'Associazione in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio, a un Vice-Presidente da lui designato.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a ogni effetto dal Vice-Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente con maggiore anzianità di funzioni.

TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 26 - COSTITUZIONE; ATTRIBUZIONI; FUNZIONAMENTO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 (due) Membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. L'Assemblea nomina inoltre due Membri supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea tra i Membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate dal Codice Civile.

I Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi (fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio) e sono rieleggibili.

La carica di revisore si intende onoraria e senza compenso salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'incarico, da quantificarsi alla nomina anche in via forfetaria..

TITOLO IX - ORGANI TECNICI

ARTICOLO 27 – GRUPPI DI LAVORO

Al fine di svolgere i compiti istituzionali del presente Statuto, nell'ambito di STANIMUC possono essere istituiti dei Gruppi di lavoro, deliberati dal Consiglio di Presidenza.

E' compito del Gruppo di lavoro svolgere studi, indagini ed elaborare documenti conformemente alle indicazioni e priorità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Ai gruppi di lavoro verranno riconosciute, oltre alle spese vive sostenute, gettoni di presenza da quantificarsi all'atto della nomina.

TITOLO X MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo Statuto di STANIMUC sono prese in considerazione dall'Assemblea straordinaria, su segnalazione formulata dal Consiglio di Presidenza mediante appositi quesiti contenuti nell'Ordine del Giorno. Per le deliberazioni in merito è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore alla metà dei voti esprimibili dai Soci presenti nell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 29 - SCIoglIMENTO

Le proposte di scioglimento di STANIMUC sono prese in considerazione dall'Assemblea straordinaria, se sono avanzate dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Membri.

Per le deliberazioni in merito è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 75% dei voti esprimibili dai Soci presenti nell'Assemblea straordinaria.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria procede immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori, sempre con una maggioranza qualificata superiore al 75% dei voti esprimibili dai Soci presenti.

I beni che residuano dalla liquidazione sono devoluti a soggetti analoghi, che svolgano funzioni associative a favore del settore dei beni strumentali.

6.10.2010